

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE JOLLY - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO CORSO COSTANTINO
NIGRA 21

Numero REA: TO - 1339177

Codice fiscale: 13100050015

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A/4340"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO, REQUISITI MUTUALISTICI E	
	NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	È Costituita una società cooperativa non lucrativa di utilità sociale (cooperativa sociale di tipo A et B) a responsabilità limitata, a'sensi della Legge 8 novembre 1991, numero 381, a capitale variabile e a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale di "Cooperativa Sociale Jolly - ONLUS".	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Ivrea.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come a esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3 - DURATA	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.	

	ARTICOLO 4 - MUTUALITÀ PREVALENTE	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:	
	è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545	
	octies del Codice Civile.	
	ARTICOLO 5 - OGGETTO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità, senza fini di speculazione privata e ha lo scopo	
	di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri	
	soci alle migliori condizioni del mercato.	

4 di 36

	- servizi di pulizia;	
	- attività di logistica;	
	- assemblaggi in gomma, confezionamento libri e selezione	
	materiale;	
	- lavori di edilizia in genere;	
	- attività di restauro di vario genere;	
	- traslochi e sgomberi;	
	- manutenzione aree verdi.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui	
	sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo scopo aziendale.	
	Potrà costituire altresì fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa e affine a quelle sopra indicate, che sia	
	strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché	
	compiere - sempre purché strumentali per il raggiungimento	
	dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi,	
	nonché, fra l'altro a sola indicazione esemplificativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, sempre se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	

6 di 36

7 di 36

8 di 36

9 di 36

usufruire dei diritti spettanti agli altri soci della cooperativa, se dovesse rimanere socio della cooperativa. La decisione verrà presa dal consiglio di amministrazione previo presentazione della relativa domanda di ammissione, da parte del soggetto interessato, entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di socio in prova. Se tale diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il legame esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale. Il socio in prova potrà recedere inviando una raccomandata A/R al consiglio di amministrazione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa dovrà ratificare la decisione.

L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nelle modalità previste dall'articolo quattordici del presente statuto.

ARTICOLO 9 - SOCI VOLONTARI

Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. A essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della Legge 11 agosto 1991,

11 di 36

12 di 36

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte cori riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

- del capitale sottoscritto;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione

	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	TITOLO III	
	ARTICOLO 12 - RECESSO - MORTE - ESCLUSIONE	
	La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte,	
	per esclusione.	
	ARTICOLO 13 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare ai	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società, Gli amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.	

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione

dell'Organo a amministrativo.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
ARTICOLO 15 - MORTE	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de- funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 9. In mancanza si provvede alla liquidazione a'sensi dell'articolo 16.	
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	

possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 16.

ARTICOLO 16 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

I soci receduti o esclusi, e gli eredi e legatari del socio deceduto qualora non subentrino a quest'ultimo in qualità di socio, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto,

	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
	operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,
	lettere b), c), d) et e), oltre al risarcimento dei danni e
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della
	partecipazione calcolata come sopra.
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da
	apposito regola- mento e da risarcimento danni.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI ARTICOLO 17 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta e zero	
	centesimi) cadauna. La partecipazione complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale, né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	ARTICOLO 18 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	

20 di 36

	trentuno dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze
	relative alla struttura e all'oggetto della Società,
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla
	destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%
	(trenta- per cento);
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31
	gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge
	medesima;
	c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della
	legge 31 gennaio 1992, numero 59;
	d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi- bili tra i soci non cooperatori.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni e agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa sempre nel rispetto del mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;

La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista dall'articolo 2545-sexies del Codice Civile e dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 601/73.

	ARTICOLO 20 - RISTORNI	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilanci di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 21 - ORGANI SOCIALI	
	Sono organi dalla società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione con a capo un presidente;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà;	
	d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua	
	nomina.	

	ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'assemblea dei soci:	
	1) approva il bilancio;	
	2) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	3) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale o unica, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per la durata dell'incarico;	
	4) approva o modifica il regolamento interno previsto ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 numero 142 su proposta del Consiglio di Amministrazione e tutti gli altri regolamenti redatti dallo stesso Consiglio;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera sulle modifiche allo Statuto della cooperativa;	
	7) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	8) delibera sulla regolamentazione della durata minima del conferimento dei soci sovventori;	
	9) delibera sulla esclusione o limitazione del diritto di prelazione sull'acquisto delle quote che il socio sovventore intende alienare;	
	10) stabilisce il numero complessivo delle quote da emettere;	
	11) sui diritti patrimoniali e di partecipazione agli utili ed eventuali privilegi dei soci sovventori.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	

25 di 36

giorno che avrebbe dovuto essere trattato nella prima convocazione, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati qualunque sia il numero dei soci partecipanti. In caso di delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno dei presenti.

ARTICOLO 24 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Le votazioni si fanno per alzata di mano.

ARTICOLO 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da un altro socio designato dagli intervenuti.

27 di **36**

	mezzo di messo in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi,
	se esistenti, ne siano informati un giorno prima della
	riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la
	maggioranza degli amministratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	A parità di voti prevale il voto del Presidente Il Consiglio
	di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la
	gestione della società.
	Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'organo
	Amministrativo:
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
	b) redigere i bilanci;
	c) compilare il regolamento interno previsto dall'articolo 6
	della Legge 3 aprile 2001, numero 142 e altri regolamenti
	ritenuti idonei a una corretta gestione della cooperativa;
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere
	inerenti all'attività, come, a titolo esemplificativo,
	vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e
	immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi
	compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere
	ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti
	di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare,
	estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere
	qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di
	sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche

	ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari
	in genere;
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-
	vate per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipu-
	lare i relativi contratti;
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,
	ferma la facoltà attribuita all'Amministratore unico o al
	presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il
	direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
	h) assumere e licenziare il personale della società,
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;
	i) decidere circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente
	Statuto, siano riservati all'assemblea;
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per
	la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché
	la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
	n) deliberare l'iscrizione o meno ad una delle realtà

30 di **36**

31 di **36**

	ARTICOLO 30 - CONTROLLO CONTABILE	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In	
	tal caso deve essere integralmente costituito da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini	
	per il controllo contabile un revisore, questi deve essere	
	iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso	
	il Ministero di Giustizia.	
	TITOLO VI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 5/03,	
	nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	

	Sindaci, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di cosi, anche non cooperatori. La sua
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della
	nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al
	comma precedente.
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro
	3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della
	determinazione del valore della controversia si tiene conto
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli
	articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
	b) tre, per le altre controversie.
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla
	conf-cooperative.
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto
	disposto dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legislativo

	numero 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo numero 5/03	
	i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a	
	decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto ter- mine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'articolo 35, comma 2 Decreto Legislativo numero 5/03, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una valutazione da parte	
	di un Commissario Tecnico d'Ufficio o in ogni altro caso in	
	cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le	
	spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate	
	dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	ARTICOLO 32 - SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	

[illegible]

Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente dai diritti di bollo e di segreteria. La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, a' sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs numero 82/05, in corso di registrazione e viene rilasciata da me Dottor Davide Le Voci, Notaio in Torino, a' sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 131/86 per il deposito presso il Registro delle Imprese.